

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

61° RESOCONTO

SEDUTE DI SABATO 5 DICEMBRE 1987

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	4
6 ^a - Finanze e tesoro	»	8

Giunte

Regolamento	Pag.	3
-------------------	------	---

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - Giustizia - Pareri	Pag.	10
---	------	----

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

SABATO 5 DICEMBRE 1987

4ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SPADOLINI*La seduta ha inizio alle ore 17,40***PARERE AL PRESIDENTE SUI LIMITI DI PROPONIBILITÀ DI SUBEMENDAMENTI AD EMENDAMENTI**

Il Presidente sottopone al parere della Giunta - ai sensi dell'articolo 18, comma terzo, del Regolamento - il quesito del limite di proponibilità dei subemendamenti, in relazio-

ne al contenuto dell'emendamento cui i subemendamenti stessi si riferiscono.

Sul tema proposto intervengono ripetutamente i senatori Riva, Tedesco Tatò, Lipari, Spadaccia, Fabbri, Mancino, Elia, Tossi Brutti, Bosco e Battello.

Al termine della discussione, il Presidente ne riassume le conclusioni, formulando uno schema di parere, sul quale i componenti della Giunta - con la sola formale riserva del senatore Spadaccia - dichiarano unanimemente di convenire.

Il parere espresso dalla Giunta così recita:

«Possono essere considerati proponibili soltanto i subemendamenti che si pongano nella medesima linea normativa dell'emendamento principale, al quale si riferiscono».

La seduta termina alle ore 18,10.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

SABATO 5 DICEMBRE 1987

25^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ELIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Cattanei.**La seduta inizia alle ore 15.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il Presidente preannuncia che il calendario dei lavori della Commissione verrà stabilito in base alle decisioni che saranno adottate nella prossima Conferenza dei Capigruppo.

Ritiene inoltre di dover precisare, in riferimento a taluni commenti apparsi sulla stampa - secondo i quali l'esame dei provvedimenti in materia di riforma dei procedimenti d'accusa si svolgerebbe con lentezza - che i ritmi di lavoro della Commissione, costretta a riunirsi in orari particolarmente disagiati in considerazione dei concomitanti lavori dell'Assemblea, sembrano dimostrare esattamente l'opposto.

IN SEDE REFERENTE

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - «**Modificazione all'articolo 96 della Costituzione**» (162), d'iniziativa dei senatori Filetti ed altri

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - «**Norme in materia di procedimenti di accusa e modificazioni agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1**» (226), d'iniziativa dei senatori Tedesco Tatò ed altri

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - «**Norme in materia di procedimenti di accusa e modifiche agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1**» (226), d'iniziativa dei senatori Mancino ed altri

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - «**Modificazioni degli articoli 90, 96 e 135 della Costituzione e nuove norme sui procedimenti e sui giudizi d'accusa costituzionali**» (646), d'iniziativa dei senatori Gualtieri ed altri

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - «**Norme in materia di procedimenti di accusa e modifiche dell'articolo 96 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1**» (680), d'iniziativa dei senatori Spadaccia ed altri
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri, dopo l'approvazione dell'articolo 1.

La Commissione, su proposta del relatore, procede all'approvazione senza modifiche dell'articolo 2 del testo base, al quale è stato proposto un solo emendamento soppressivo da parte del Gruppo federalista, europeo ecologista (relativamente al quale il senatore Boato ha dichiarato il proprio voto favorevole).

Il relatore Guzzetti illustra quindi un proprio emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 3 del testo base (che a sua volta sostituisce l'articolo 12 della legge costituzionale n. 1 del 1953), mirante ad assoggettare l'adozione delle deliberazioni sulla messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica alla decisione del Parlamento in seduta comune, su relazione di un Comitato formato da dieci componenti della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato e da dieci componenti della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati, eletti con voto limitato dalle rispettive Giunte di appartenenza. Le deliberazioni in caso di concorso nel reato del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri vengono adottate dal Parlamento in seduta comune, laddove spetta alla Corte costituzionale disporre, in ipotesi di particolare gravità la sospensione dalla carica del Presidente della Repubblica.

Dà inoltre conto di un emendamento sostitutivo presentato dal Gruppo parlamentare federalista europeo ecologista, mirante a sostituire l'articolo 12 della legge costituzionale n. 1 del 1953 nel senso di sottoporre le deliberazioni sulla messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei Ministri al Parlamento in seduta comune, su relazione di un Alto Collegio di garanzia, composto di cinque membri, secondo la procedura stabilita nello stesso emendamento.

Il senatore Boato presenta un proprio subemendamento a quello proposto dal relatore, mirante a garantire, in seno al Comitato ivi previsto, la rappresentanza di tutti i Gruppi parlamentari.

Si associa il senatore Corleone, il quale manifesta inoltre talune perplessità riguardo alla possibilità di intervento della Corte costituzionale nella particolare fattispecie, sia perchè la formulazione gli pare generica sia perchè il potere di sospensione gli sembrerebbe spettare più opportunamente al Parlamento.

Anche il senatore Maffioletti condivide le perplessità espresse dal precedente oratore, rilevando, in particolare per quanto ha specifico riguardo alla rappresentanza dei Gruppi parlamentari in seno al Comitato, che la procedura potrebbe essere semplificata mediante un rinvio alle norme dei regolamenti parlamentari.

Il senatore Mancino, nel dichiarare la netta contrarietà del proprio Gruppo ad un testo che preveda tale rinvio in considerazione della rilevanza costituzionale della materia, evidenzia, inoltre, che l'esigenza di rappresentanza di tutti i Gruppi all'interno del Comitato potrebbe aver luogo solo a costo di una sottorappresentazione dei Gruppi di maggior peso, che non lo trova favorevole.

Quanto alla possibilità di sospensione dalla carica del Presidente della Repubblica, rileva che anche ragioni di carattere sistematico militano a favore della tesi che detto potere venga esercitato dalla Corte costituzionale piuttosto che dal Parlamento.

Il presidente Elia precisa, dal canto suo, che l'affidamento in via esclusiva alla Corte costituzionale di tale facoltà esclude opportuna-

mente il dubbio che il delicatissimo potere di sospensione possa essere esercitato anche da parte di altre autorità giurisdizionali.

Interviene il senatore Boato, il quale dichiara di ritirare il proprio subemendamento all'emendamento proposto dal relatore, presentandone un altro, mirante a trasformare il Comitato anzidetto in un organismo paritetico, composto da tutti i deputati ed i senatori rispettivamente membri della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera e della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato.

Contrario a detto subemendamento si dichiara il relatore, il quale rileva che una norma costituzionale, come quella proposta, prestabilendo in modo rigido il numero dei componenti dell'organo, rappresenterebbe un inopportuno limite invalicabile per le norme dei regolamenti parlamentari.

Il senatore Ruffilli osserva, invece che nella delicatissima fattispecie in esame la finalità da perseguire non dovrebbe essere costituita tanto dalla piena rappresentatività dell'organo deputato alla messa in stato d'accusa, quanto piuttosto da quella di procedere con la necessaria celerità all'espletamento della procedura. Il sistema previsto nell'articolo 3 del testo base, che prevede l'adozione di tale deliberazione da parte del Parlamento in seduta comune, su relazione di una Commissione parlamentare, gli pare pertanto la soluzione che meglio risponde a detta esigenza.

Il senatore Spadaccia, soffermandosi sul subemendamento presentato dal senatore Boato, osserva che la disciplina alternativa proposta dalla sua parte politica si basa sul ben diverso sistema del collegio di garanzia: in presenza di una proposta del relatore di affidare, invece, la fase istruttoria ad un organo parlamentare appare preferibile la soluzione di costituire un Comitato formato dalle Giunte per le autorizzazioni a procedere delle due Camere, anche in considerazione di quelle esigenze di celerità rilevate dal senatore Ruffilli.

Concorda il senatore Mazzola.

Il senatore Pontone illustra un proprio emendamento all'articolo 3 che, ispirandosi alla disciplina prevista dai primi due capoversi dall'articolo 1 del disegno di legge costituzio-

nale n. 162, presentato dal Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, stabilisce che la messa in stato d'accusa per i reati di attentato alla Costituzione e di alto tradimento da parte del Parlamento in seduta comune sia estesa anche al Presidente del Consiglio ed ai Ministri.

Il senatore Mancino si esprime a favore del subemendamento presentato dal senatore Boato, ritenendo che le obiezioni sui limiti che con esso verrebbero posti all'autonomia regolamentare delle Camere non possano ritenersi esaustive.

Il senatore Vitalone avanza riserve sul terzo capoverso del nuovo testo dell'articolo 12 della legge costituzionale n. 1 del 1953, proposto dal relatore. A suo parere, infatti, tale capoverso solleva numerosi problemi interpretativi, in quanto stabilisce un rinvio recettizio alle norme che regolano il funzionamento della Commissione inquirente, delle quali una parte è stata abrogata dal *referendum* popolare, mentre la parte restante appare insufficiente a regolare la materia; nè va sottovalutato il rischio che, ove il disegno di legge costituzionale venisse approvato entro i termini di *prorogatio* degli articoli da 1 a 8 della legge n. 170 del 1978, si rinvierebbe proprio a quelle norme che l'elettorato ha inteso cancellare.

Concorda il senatore Maffioletti, il quale ritiene necessario inserire nella disciplina in esame una serie di norme procedurali che chiariscano, in particolare, le modalità di convocazione del Comitato, quelle in ordine alla valutazione della manifesta infondatezza della *notitia criminis* e, infine, quelle relative alle maggioranze richieste. Conclude affermando che la presidenza di tale Comitato dovrebbe essere affidata al Presidente della Giunta delle elezioni del Senato.

Il senatore Ruffilli, nel dichiararsi convinto dalle argomentazioni svolte a favore del subemendamento del senatore Boato, nonché dai dubbi espressi dal senatore Vitalone sul terzo capoverso del testo proposto dal relatore, propone di affidare ai Presidenti delle due Camere il vaglio circa l'opportunità del rinvio al Parlamento in seduta comune del Presidente della Repubblica. Tale soluzione appare consigliabile per la peculiare natura dei reati presidenziali, nei quali si consuma un attentato

alle istituzioni contro il quale i Presidenti delle due Camere, assumendo una funzione di garanzia della Costituzione e di salvaguardia della Repubblica, devono essere in condizioni di apprestare una rapida reazione.

Il Presidente rileva che le considerazioni del senatore Ruffilli, sicuramente non prive di interesse, appaiono tuttavia estranee allo specifico tema della definizione delle procedure di incriminazione.

In sede di replica, il relatore, in primo luogo, accoglie il subemendamento del senatore Boato, modificando conseguentemente la propria proposta.

Ritenendo inoltre fondate le osservazioni del senatore Vitalone, ritira la parte dell'emendamento che rinvia alle norme vigenti in materia di procedura della Commissione inquirente, con l'intesa che tali norme dovranno costituire oggetto di un'apposita legge costituzionale.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti.

Il senatore Boato, nell'annunciare il suo voto favorevole all'emendamento proposto dal Gruppo federalista europeo ecologista, dichiara che voterà contro l'emendamento proposto dal relatore, pur riconoscendo che il testo sia stato migliorato in seguito alla modifica della composizione del Comitato, nel senso da lui proposto.

Il senatore Ruffilli dichiara che si asterrà, per le motivazioni già aprese in precedenza.

Dichiarano, infine, il loro voto favorevole all'emendamento proposto dal relatore i senatori Murmura e Pasquino - che avrebbero però preferito una diversa formulazione dell'ultimo comma, tale da stabilire l'automatica sospensione del Presidente della Repubblica dalla carica a seguito della messa in stato d'accusa da parte del Parlamento - mentre il senatore Pontone annuncia che voterà a favore del proprio emendamento e contro quello proposto dal relatore.

Gli emendamenti rispettivamente proposti dal senatore Pontone e dal Gruppo federalista europeo ecologista, posti separatamente ai voti, non sono approvati.

Il Presidente avverte che si passerà alla votazione, per parti separate, del seguente emendamento all'articolo 3 del testo base, presentato dal relatore:

«1. L'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo, n. 1, è sostituito dal seguente:

«Articolo 12. - La messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica è adottata dal Parlamento in seduta comune su relazione di un Comitato formato dai componenti della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato e da quelli della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei Deputati.

Il Comitato di cui al comma precedente è presieduto dal Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato e dal Presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei Deputati, che si alternano in ogni singolo procedimento alla presidenza del Comitato, rimanendo nella carica per l'intera durata del procedimento stesso.

In caso di concorso nel reato del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, le relative deliberazioni sono adottate dal Parlamento in seduta comune, su relazione del Comitato di cui al primo comma.

La Corte Costituzionale può disporre la sospensione dalla carica del Presidente della Repubblica».

La Commissione procede all'approvazione del primo capoverso.

Considerata la necessità di prendere parte ai lavori dell'Assemblea, il seguito dell'esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la seduta della Commissione convocata domenica 6 dicembre, alle ore 21,30, non avrà luogo.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE.

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi, compatibilmente con gli impegni assembleari, mercoledì 9 dicembre, alle ore 10,30, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 16,50.

FINANZE E TESORO (6^a)

SABATO 5 DICEMBRE 1987

25^a Seduta*Presidenza del Presidente*

BERLANDA

*La seduta inizia alle ore 16.***COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN ORDINE ALL'INDAGINE CONOSCITIVA SUL MERCATO MOBILIARE NEGLI STATI UNITI INIZIATA NELLA PASSATA LEGISLATURA**

Il presidente Berlanda, dopo aver ricordato l'indagine conoscitiva sul mercato mobiliare negli Stati Uniti svolta, ma non portata a termine, nella passata legislatura, soffermandosi a chiarirne le motivazioni, e precisando gli scopi allora perseguiti, fa presente come il relativo programma non fosse stato completato, nella visita del marzo-aprile 1985. Prospetta l'opportunità di portare a termine tale importante procedura informativa, particolarmente per completare la conoscenza delle strutture che compongono o che regolano il mercato mobiliare e finanziario americano, e più ancora per un esame diretto e approfondito dell'insieme di riforme di tali strutture che è in corso di elaborazione e approvazione, sulla base delle recenti esperienze. A tale riguardo il Presidente precisa che le alterne vicende delle Borse, con le ampie oscillazioni registratesi in questi ultimi tempi, non presentano un rilievo primario ai fini delle conoscenze che si intende acquisire con l'indagine; tuttavia, anche i recenti avvenimenti, a suo avviso, dovrebbero essere in qualche misura studiati *in loco*.

Si tratterebbe - prosegue il Presidente - di avere incontri con i presidenti delle Borse di New York (NYSE) e di Chicago (in relazione al mercato dei *futures*), con rappresentanti della

Borsa della costa del Pacifico, con le Commissioni del Congresso che hanno in esame le riforme dei mercati finanziari, con il Presidente della FED, che sta elaborando i piani stessi, con il Brooking Institute di Washington, con il Presidente della Citycorp a New York.

Il Presidente prospetta, quindi, l'opportunità che tale visita si svolga, eventualmente, ai primi del gennaio prossimo, in coincidenza con la pausa dei lavori parlamentari.

Il senatore Rossi evidenzia l'interesse che avrebbe un incontro con la Commissione del Senato, che ha allo studio l'insieme delle riforme dei mercati finanziari, riforme previste come decentrate distintamente nei singoli Stati. Sottolinea inoltre l'importanza che avrebbe un contatto con docenti universitari.

Il senatore Triglia, dopo aver ricordato l'esame iniziato, nella passata legislatura, di un progetto di legge in materia di previdenza integrativa nella forma di fondi pensione, sottolinea l'importanza dell'approfondimento di questo settore, che negli Stati Uniti presenta dimensioni eccezionalmente ampie.

Il presidente Berlanda ravvisa l'opportunità che i commissari, nel formulare ulteriori proposte di integrazione del programma dell'eventuale visita, tengano presente l'insieme degli incontri realizzati nella primavera del 1985.

Si delibera infine, all'unanimità, di dare mandato al presidente Berlanda di chiedere al Presidente del Senato l'autorizzazione ad una procedura informativa che completi l'indagine conoscitiva della passata legislatura sul mercato mobiliare negli Stati Uniti, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In relazione all'attività della Commissione che potrà essere svolta prima della pausa di fine anno, il Presidente comunica che dovrà essere anzitutto esaminato il disegno di legge n. 685 del Governo riguardante il potenzia-

mento dei mezzi a disposizione della Guardia di finanza per la lotta all'evasione fiscale, unitamente all'analogo disegno di legge proveniente dalla Camera. Sarà poi posto all'ordine del giorno il disegno di legge n. 414-B (modificato dalla Camera dei deputati), recante proroga della delega per l'emanazione dei testi unici tributari; infine si completerà l'esame preliminare delle iniziative legislative recanti l'istituzione dei fondi chiusi, con l'esame dei disegni di legge nn. 527 dei senatori socialisti e 574 dei senatori comunisti. Indipendentemente da tali impegni, martedì 15 dicembre riprenderà, e presumibilmente si concluderà, l'esame degli schemi di decreto delegato per la riforma della riscossione.

Il Presidente informa che il senatore Triglia,

estensore designato del parere sugli anzidetti schemi di decreto delegato, riceverà informalmente le rappresentanze nazionali dei sindacati del personale operante nelle gestioni esattoriali attualmente incaricate della riscossione (FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FILE/UIIL, FISAG/CGIL). Per informazione dei Commissari che volessero parteciparvi, precisa che l'incontro avrà luogo giovedì 10 dicembre alle ore 12.

Il Presidente informa altresì che sono a disposizione dei Commissari le copie di una pubblicazione, curata dal Banco di Santo Spirito e dalla Università di Roma, illustrante mediante dettagliati dati statistici la situazione reddituale della popolazione italiana.

La seduta termina alle ore 16,30.

SOTTOCOMMISSIONE

GIUSTIZIA (2ª)

Sottocommissione per i pareri

SABATO 5 DICEMBRE 1987

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Covi, ha adottato le seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 1ª Commissione:

693 - «Nuove norme per i procedimenti di cui agli articoli 90 e 96 della Costituzione», d'iniziativa dei senatori Fassino e Candioto: *parere contrario.*